

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5272 del 26/09/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE SILLARO AD USO STRADA DI CANTIERE IN COMUNE DI ARGENTA (FE). RICHIEDENTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA. PRATICA: FE24T0010.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5497 del 26/09/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PREMESSO che:

– il Consorzio della Bonifica Renana, C.F. 91313990375, P. IVA 02970421208, è stazione appaltante dell'intervento ricompreso nell'Allegato A" Piano degli interventi di difesa idraulica all'Ordinanza n. 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e denominato "P01664/PS_U - Interventi per il consolidamento strutturale della viabilità sovrastante i canali e le chiaviche emissarie del nodo Vallesanta, Comune di Argenta (FE). ID intervento ER-URID-000015 - Importo € 2.000.000,00. CUP B98H23000840001";

– tale intervento comporta la realizzazione di una strada alternativa temporanea in area demaniale in fregio all'argine sinistro del Torrente Sillaro;

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. n. PG/2024/021174 del 02/07/2024 il Consorzio della Bonifica Renana, ha indetto la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del suddetto progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter legge 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno 11/07/2024, indicando il termine perentorio del 08/07/2024 per la trasmissione di eventuali richieste di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che Arpae ha trasmesso, con nota registrata al prot. n. PG/2024/125297 del 08/07/2024, la richiesta di integrazioni documentali al fine del rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di area demaniale per la realizzazione della variante stradale connessa all'intervento sopracitato;

PRESO ATTO che:

– con nota assunta al prot. n. PG/2024/0134780 del 23/07/2024, il Consorzio della Bonifica Renana, ha trasmesso la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria;

– con nota assunta al prot. n. PG/2024/0142108 del 02/08/2024 il Consorzio ha provveduto

alla trasmissione di quanto richiesto da Arpae, formalizzando la richiesta di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 4.520 del Torrente Sillaro nel Comune di Argenta (FE), ad uso strada di cantiere, individuata al foglio 171, parte dei mappali 23 e 24 del Comune di Argenta (FE), per un periodo compreso dal 01/11/2024 al 31/03/2026;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 271 del 14/08/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel Parco regionale Delta del Po - Stazione Campotto di Argenta;

PRESO ATTO che, nell'ambito della conferenza dei servizi del 11/07/2024:

- è stato acquisito il parere positivo dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 2157 del 10/07/2024), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 1 lettera a) dell'Ordinanza n. 8/2023, si considera acquisito il parere con esito positivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po che non ha fornito riscontro nei termini della conferenza;

CONSIDERATO che:

- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- come previsto all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza 8/2023, l'intervento presenta il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° Maggio 2023 e risponde al carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;

– a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 2.838,73 in data 16/09/2024;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione cod. pratica FE24T0010;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Renana, C.F. 91313990375, P. IVA 02970421208, la concessione per l'occupazione temporanea di area del demanio idrico del Torrente Sillaro nel Comune di Argenta (FE), ad uso strada di cantiere, individuata al foglio 171 parte dei mappali 23 e 24 del Comune di Argenta (FE), codice pratica FE24T0010;
2. di stabilire che la concessione ha una decorrenza dal 01/11/2024 al 31/03/2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/09/2024 (PG/2024/0172685 del 25/09/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in euro 2.838,73, di cui sono dovuti per l'anno in corso 473,12 euro pari a due mensilità, considerando la decorrenza della concessione dal 01/11/2024;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.838,73 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaè;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Lovo e che non sussiste

conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli


(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Consorzio della Bonifica Renana, C.F. 91313990375, P. IVA 02970421208 (cod. pratica FE24T0010).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Torrente Sillaro, individuata al foglio 171 parte dei mappali 23 e 24 del Comune di Argenta (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 4.520 è destinata ad uso strada di cantiere.



ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 2.838,73 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.838,73 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata con decorrenza decorrenza dal 01/11/2024 al 31/03/2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non

rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Al termine dei lavori effettuati dovrà essere trasmessa una relazione che attesti l'avvenuto ripristino dei luoghi.

3. Qualora il concessionario non provveda al ripristino, l'Amministrazione concedente procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con

determinazione dirigenziale n. 2157 del 10/07/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. il fosso di scolo delle acque meteoriche della strada, nel tratto che scorre in fregio all'argine del torr. Sillaro, dovrà essere realizzato solo a lato campagna (non al piede dell'argine);

2. i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della autorizzazione ed avere una durata non superiore a tre anni;

3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione, nonché il nominativo del Direttore dei lavori, dovranno essere comunicati con congruo anticipo all' Ufficio territoriale scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

4. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e le eventuali opere provvisorie (piste, rampe, ecc.) che si dovessero eseguire per accedere alle aree di interesse dovranno essere dismesse;

5. variazioni in corso d'opera dovranno essere comunicate allo scrivente Ufficio territoriale che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

6. eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione o a terzi saranno a totale carico della Ditta in indirizzo;

7. la presente autorizzazione, riferita esclusivamente alle aree demaniali del tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, è rilasciata unicamente nei riguardi idraulici, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata, a tutti gli effetti, alle vigenti disposizioni di polizia idraulica;

8. il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di

questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

9. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, ad esclusione degli interventi di progetto autorizzati;

10. per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Ufficio territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

11. qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata all' Ufficio territoriale scrivente;

12. tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente dalle opere autorizzate.

Di dare atto che:

- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

- Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni normative richiamate in parte narrativa.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.